

DECRETO LEGISLATIVO 14 Agosto 1996 n° 494

Modificato dal D. Lgs. 528/99

Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

**INTEGRAZIONI OPERATIVE PREDISPOSTE
DALL'ASSESSORATO ALLA SANITA'
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AL DOCUMENTO "*LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL
D.Lgs.494/96*"
ELABORATO DAL COORDINAMENTO DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME ED APPROVATO IN DATA 09/10/97**

A cura del gruppo Tecnico Edilizia della Regione Emilia Romagna

Agosto 2001

4.0 – AZIONI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Il ruolo del Coordinatore per l'esecuzione, parzialmente rivisto dalle norme del D.lgs. n° 528/'99, pur sgravato della responsabilità di dover "assicurare" (garantire) con azioni di coordinamento e controllo l'applicazione delle disposizioni contenute nei Piani di Sicurezza e Coordinamento, si è arricchito di ulteriori obblighi e compiti che ne rafforzano la centralità (assieme al committente) nel sistema prevenzionistico, ora definitivamente costruito, posto a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.

Oltre agli specifici obblighi e compiti del coordinatore per l'esecuzione, ci pare utile elencare una serie di **azioni di supporto** che il coordinatore dovrebbe assumersi per favorire il committente nell'espletamento di suoi compiti ma comunque **utili per far "girare" il sistema**.

Al termine della elencazione verranno richiamati gli obblighi sanzionati.

- 1) Collaborare con il committente (o con il responsabile dei lavori) nella selezione delle imprese e dei lavoratori autonomi fornendo utili parametri per la valutazione della loro idoneità tecnico-professionale.
- 2) Verificare l'avvenuta consegna del P.S.C., da parte del committente o del responsabile dei lavori, a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.
- 3) Integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) con le generalità delle imprese e dei lavoratori autonomi selezionati e completarlo con ogni altro elemento previsto all'atto della sua elaborazione.
- 4) Verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto il P.S.C. dall'impresa aggiudicataria (obbligo del Datore di Lavoro); verificare l'apposizione sul P.S.C. delle firme del committente, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi (in quanto parte integrante del contratto di appalto).
- 5) Collaborare alla redazione ed effettuazione della notifica preliminare e al suo eventuale aggiornamento. Verificare che la notifica venga tenuta in cantiere.
- 6) Richiedere ad ogni impresa di fornire libro matricola, o sua copia, e di detenere in cantiere il registro delle presenze giornaliero.
- 7) Collaborare con il committente nella raccolta della documentazione da richiedere, ex art.3-comma.8, a tutte le imprese e lavoratori autonomi.
- 8) Verificare con azioni di coordinamento e controllo l'applicazione del P.S.C. e delle procedure di lavoro (*). Superare, nella pratica, la diffusa esperienza di effettuare sopralluoghi che evidenzino, al massimo, la sussistenza di inosservanze ma che non stimolano il coordinamento ed il rispetto del P.S.C. per le fasi lavorative successive. Nella presente elencazione sono rinvenibili possibili azioni di coordinamento e controllo; tali azioni non possono e non vogliono costituire altro che una corretta esemplificazione; in ogni caso sarà utile istituire, ad esempio:
 - a) un registro delle azioni di coordinamento;
 - b) un registro delle azioni di controllo.
- 9) Adeguare le prescrizioni del P.S.C. in relazione all'evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute, valutando anche le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere (*).
- 10) Adeguare il fascicolo dell'opera in relazione alla evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute (*).
- 11) Verificare l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S.) quali piani complementari e di dettaglio del P.S.C. assicurandone la coerenza con quest'ultimo (*).
- 12) Verificare che le imprese adeguino, se necessario (e, quindi, se richiesto dal coordinatore), i rispettivi P.O.S. (*).
- 13) Informare il committente (o il responsabile dei lavori) e, successivamente, ogni impresa e lavoratore autonomo, dell'obbligo del coordinatore di sospendere le lavorazioni con pericolo grave e imminente.
- 14) Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione (*). Nella sostanza si tratta di dare seguito a quanto disposto nel P.S.C. per dare attuazione alla lettera "r" dell'art.12, c.1°; qualora il P.S.C. non contenesse tali disposizioni, deve essere lo stesso coordinatore per

l'esecuzione ad aggiornare il piano in tal senso (art.5, c.1, lett.b) individuando ed eseguendo la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la reciproca informazione aziendale rispetto a rischi, problematiche, avvertenze, misure di sicurezza.

- 15) Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (*).
- 16) Adottare il provvedimento, per iscritto, di sospensione delle singole lavorazioni con pericolo grave e imminente al presentarsi della situazione (*).
- 17) Segnalare per iscritto al committente (o al responsabile dei lavori), previa contestazione scritta alle imprese o lavoratori autonomi interessati (che non abbia sortito effetto), le inosservanze degli artt.7, 8 e 9 e delle prescrizioni del P.S.C., con proposta di sospendere i lavori, ovvero allontanare le imprese o lavoratori autonomi, ovvero risolvere il contratto (*).
- 18) Comunicare per iscritto all'Azienda U.S.L. e alla Dir. Prov. del Lavoro le inosservanze di cui al punto 17 se il committente o il responsabile dei lavori non adotta provvedimenti, tra quelli proposti dal coordinatore, e non fornisce idonea motivazione individuando altre possibili soluzioni da adottare per eliminare le inosservanze segnalate (*).
- 19) Effettuare una o più riunioni di pianificazione e coordinamento prima dell'avvio dei lavori (con le imprese e i lavoratori autonomi già interessati ai lavori).
- 20) Ammettere in cantiere nuove imprese e lavoratori autonomi solo a seguito di riunione di pianificazione e coordinamento (e verificare, in caso di sub-appalto, dell'avvenuta consegna del P.S.C. da parte dell'impresa assegnataria).
- 21) Richiedere ai lavoratori autonomi di fornire schede di sicurezza (uso, manutenzione, installazione, verifiche, caratteristiche tecniche e di protezione, dati di acquisto, generalità del proprietario, ecc. ...) su macchine e attrezzature che potranno essere introdotte in cantiere.
- 22) Controllare che le imprese e i lavoratori autonomi entrino in cantiere alle condizioni contrattuali stabilite.
- 23) Controllare la presenza in cantiere delle imprese e dei lavoratori autonomi autorizzati.
- 24) All'atto dei controlli in cantiere, da effettuarsi con la cadenza più utile a seconda dell'importanza dell'opera, delle fasi o lavorazioni critiche, del numero di imprese e lavoratori autonomi da coordinare, delle sensibilità aziendali al rispetto delle norme di sicurezza, della criticità del contesto territoriale in cui si opera, ecc. ...il coordinatore, oltre ad adottare i provvedimenti elencati nel presente lavoro, dovrà effettuare riunioni di coordinamento con i responsabili di ogni impresa, e relativi R.L.S., e con i lavoratori autonomi presenti, al fine di prendere in considerazione la fase o le fasi lavorative che verranno eseguite nei giorni successivi, con l'evidenziazione delle criticità, delle necessità di coordinamento, dell'uso promiscuo di macchine e attrezzature, ecc. ..., verificando sul P.S.C. i relativi oneri di sicurezza.
- 25) Nel caso di nomina del coordinatore ai sensi dell'art.3, c.4-bis, il coordinatore consente l'inizio dei lavori solo dopo la stesura del P.S.C. e del Fascicolo (e nel rispetto di quanto ai punti precedenti)(*).
- 26) Consegnare il fascicolo tecnico dell'opera al termine dei lavori al committente.

Quanto elencato ai punti 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, e 25 (evidenziato con asterisco finale) costituisce specifico obbligo del coordinatore per l'esecuzione previsto dall'art. 5 e punito dall'art. 21, 2° comma, del D. Lgs. n°494/'96.

Di seguito si forniscono gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, utili per l'attività di coordinamento.